

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 24 (1954-1955)

Heft: 2

Artikel: Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Autor: Aureggi, Olimpia

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-20598>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

OLIMPIA AUREGGI

TITOLO III^o

LA GASTALDIA DI POSCHIAVO

CAPO II^o

La essenza giuridica della gastaldia di Poschiavo dal X^o sec. in avanti

Il nuovo concetto di gastaldia — I diritti dei vari signori in Poschiavo — La loro origine ed il loro carattere — Lo jus gastaldiae in Poschiavo fino al patto di Zoz.

Non staremo a ripetere delle molteplici regioni che nel X^o sec. determinarono profondi mutamenti nella struttura degli istituti giuridici in Italia e Germania in genere, nelle diocesi di Como e di Coira particolarmente. La situazione politica internazionale da un lato, il trionfo del feudalesimo ecclesiastico nella sua completezza dall'altro, oltre alle contese fra i due vescovi per il dominio dei passi alpini, sono avvenimenti più che noti. ¹⁾ Nel X^o—XI^o sec. gli storici collocano ²⁾ l'affermazione dei diritti feudali del vescovo di Coira in val di Poschiavo e l'inizio della potenza degli avvocati di Matsch: tesi certo non priva di fondamento anche se, per la mancanza di solidi documenti, è da accettarsi con prudenza. ³⁾ Assistiamo comunque in questo periodo alla generale

¹⁾ V. Titolo II^o, capo I^o; titolo III^o, capo I^o.

²⁾ PLANTA: *Currätischen Herrschaften in der Feudalzeit*, Bern 1881. — BESTA: *Le valli cit.*; *Per una st. med. di Posch. cit.* — SEMADENI: *Geschichte des Puschl. cit.* — POZZY: *Rechtsgeschichte des Puschlavs bis Anfang des 17. Jahrh.*, Poschiavo 1922. — V. anche LADURNER: *Die Vögte v. Matsch cit.* — PEDROTTI: *I Venosta cit.*

³⁾ Gli storici, in genere, fanno coincidere l'affermazione dei diritti del vescovo di Coira in Poschiavo con quella dei diritti degli avvocati di Matsch, in quanto considerano questi ultimi come avvocati della Cà di Dio: ovviamente una tal tesi perde molto della sua fondatezza e della sua attendibilità dopo la constatazione nostra sulla origine non curiense della avvocazia dei Matsch in val Poschiavo (v. Titolo II^o). I documenti anzi, per quel poco che da essi si può trarre, farebbero pensare ad una affermazione dei Matsch in Poschiavo antecedente all'infeudazione al vescovo di Coira (v. ad es. i documenti a cui accenna il PEDROTTI: *I^o Venosta cit.*). E' comunque il caso di andar

disgregazione di quelli che furono gli ampi poteri del gastaldo longobardo e franco: ormai il funzionario che porta un tal nome, se non è assunto al rango di conte, assumendone anche il titolo, ⁴⁾ è divenuto quasi ovunque un semplice e modesto collaboratore del feudatario, per lo più ecclesiastico; ⁵⁾ da lui dipende quale ufficiale per l'esercizio delle funzioni meno elevate ed essenzialmente amministrative, ⁶⁾ funzioni che gli vengono concesse anche per investitura e che divengono ereditarie nella sua famiglia. ⁷⁾ È probabilissimo che anche in val di Poschiavo, come in altri territori in analoghe condizioni, ⁸⁾ sia caduto quel complesso unitario di poteri, proprio del gastaldo (o del visconte) avanti il X^o sec.: dalla sua disgregazione sorgono nuovi istituti che, continuando l'esercizio di un nucleo di funzioni della vecchia gastaldia, ne apprendono, in un certo senso, anche il contenuto giuridico. Abbiamo già avuto modo di notare l'avvocazia poschiavina dei Matsch, che del vecchio istituto è continuatrice quanto alla giurisdizione in senso stretto: ⁹⁾ tutte le altre

molto cauti su questo terreno reso ancora più infido e sdruciolevole da documenti poco chiari, il cui contenuto rispecchia la torbida situazione, complicata dalle lotte per le investiture e dal contributo ad essa prestato dal vescovo di Como, Artuico di Matsch, dal vescovo di Coira e da quell'arcivescovo di Magonza che non si lasciò sfuggire le buone occasioni per ingerirsi in certi affari retici. (V. documenti negli archivi vescovili di Como, di Coira e di Magonza).

⁴⁾ V. CALISSE: *St. del dir. italiano*, Firenze 1903. — BESTA: *st. del dir. it. cit.* — SCHNEIDER: *Rechtsverwaltung in Toscana*, Roma 1914. — NIESE in *Zeitsch. d. Sav. Stif. GA XXXII 108.* — Si assiste in questo periodo al moltiplicarsi delle contee: fenomeno dovuto, secondo i più chiari studiosi (v. op. cit.) all'assunzione al rango di contea di distretti che prima erano di un gastaldo, di uno sculdascio od anche di un locoposito.

⁵⁾ V. ad es. « Johannes gastaldius suprascripti monasterii » (in *Ecclesiae S. Mariae in via lata tabularium* ed. L. M. Hartmann, Leipzig 1895) nel 1101. — « Rufus gastaldus ipsius abatis » (in *Codice diplomatico padovano*, Venezia 1877, II, 516) nel 1149. — « Presente Andrea..... gastaldione canonicorum » (Cod. pad. cit. II, 1310) nel 1178. — « et covas et mannas gastaldionibus monasterii prestiterunt » (in *Monumenta Historiae Patriae, leges municipales*, Torino 1838, II, 926) nel 1180. V. anche: in Arezzo nel 1107 (*Documenti per la storia della città di Arezzo* raccolti per cura di Ubaldo PASQUI, Firenze 1899. I. 298); in Modena nel 1033 MURATORI: *Antiquitates it. cit.* 15); in Saluzzo nel 1162 (*Biblioteca della Società storica Subalpina* diretta da GABOTTO, Pinerolo 1899, X, 118).

⁶⁾ V. *Libri feudorum* I, 2 gl. « Si vero castaldi: dicitur castaldus sive actor, cui res domini comittuntur gubernandae; ut alias dicitur oconomus, cui gubernandae res ecclesiae mandatur ». V. BESTA: *St. del dir. it. II^o cit.* — SOLMI: *St. del dir. it. cit.* — MOCHI ONORY: *Ricerche sui poteri civili dei vescovi*, Roma 1930. — MITTEIS: *Lehenrecht und Staatsgewalt*, Weimar 1933. — PRAUSNITZ: *Feuda extra curtem*, Weimar 1929. — WEITZ: *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Leipzig 1880.

⁷⁾ V. i sopra citati autori. V. anche ad es. « Romoaldo castaldi filii castaldi » (*Codex diplomaticus cavensis*, Neapoli 1873, 662) nel 1012. Anche le funzioni dei gastaldi nei porti, ovviamente per noi meno interessanti (che implicavano anche una attività giurisdizionale) erano ereditarie. V. ROMANIN: *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1853.

⁸⁾ Il nostro pensiero corre al Vicedominato di Olonio, a certi Capitaneati di pieve ed alla contea di Chiavenna, che pur presenta aspetti particolarissimi.

⁹⁾ Non si può escludere a priori che anche altri feudatari, ed in particolare, i vescovi di Coira e di Como fossero titolari di qualche potere giurisdizionale: la nota pergamena del 1284 e quella già cit. dat. Burgusio 20 gennaio 1367 confermerebbero

funzioni, non strettamente connesse con l'amministrazione della giustizia, toccarono ad altri istituti e, per lo più, ad altri signori. Troviamo quindi nella valle poschiavina dal X^o—XI^o sec. fino al 1408 — data che, con il patto di Zoz, segna il deciso trionfo del vescovo di Coira sugli altri feudatari, ¹⁰⁾ anche se una parte dei diritti di questi ultimi resistette, fra alterne vicende, fino al XVIII^o sec. ¹¹⁾ — molti diritti che senz'altro ci riconducono all'ordinamento feudale e che possono costituire il contenuto di uno jus gastaldiae. Non è però il caso di soffermarci a considerare, per le indagini che ci interessano, la figura di quei gastaldi ¹²⁾ che appaiono nella valle: essi non sono infatti i titolari di uno jus gastaldiae, ma piuttosto i più modesti impiegati ¹³⁾ che, in nome e per conto del signore, provvedono alla esazione dei censi relativi alla gastaldia. Si viene a creare così una curiosa situazione, per cui il titolare del diritto di gastaldia non si chiama gastaldo, mentre un tal nome viene assunto da persone che titolari di diritti propri non sono. Alla nostra attenzione si impongono, innanzi tutto, quei diritti degli avvocati di Matsch che potrebbero anche non costituire il contenuto della avvocazia. Non solo la nobile famiglia riscuote, in occasione dei placiti, tributi, che rivestono il pretto carattere delle albergariae ¹⁴⁾ e delle multe, ¹⁵⁾ ma riscuote anche tributi connessi con i terreni coltivati, caccia, pesca e pascoli e vanta i famosi diritti sulle miniere. ¹⁶⁾ Ci sono poi i tributi riscossi dagli Amazia de

l'esistenza di una giurisdizione vescovile curiense, esercitata attraverso l'investito di un subfeudo. Abbiamo però già avuto modo di considerare (v. Titolo I^o, capo II^o), come, con tali documenti, Coira tenti di usurpare diritti che non le spettano. Inoltre: nell'antiquum registrum ecclesiae Curiensis dal 1290 al 1298 (orig. in arch. vesc. di Coira) non si fa il minimo accenno a poteri giurisdizionali del vescovo in val di Poschiavo, mentre sono ampiamente descritti quelli dello stesso vescovo in val Bregaglia ed in altre valli. Comunque, si sarebbe trattato di diritti molto limitati, piuttosto riferibili alla districtio in senso proprio, che alla vera iurisdictio. Ma è un problema che affronteremo fra poco, questo.

¹⁰⁾ La convenzione (copia in arch. vesc. di Coira), dal contenuto di interesse più politico che giuridico, avrebbe dovuto segnare la fine di tutti i diritti dei vari signori e, in parte, anche del Comune (se non formalmente, almeno di fatto) a tutto vantaggio del vescovo di Coira, che veniva così ad accentrare nelle proprie mani il più alto potere, fino a Piatta Mala. Restava al Comune l'esercizio della giurisdizione con le relative albergariae, al vescovo però era devoluta la conoscenza delle cause in grado d'appello.

¹¹⁾ V. doc. in arch. di Poschiavo e in arch. vescovile di Coira.

¹²⁾ Troviamo tracce di gastaldi che, dipendenti dei Venosta italiani, provvedevano alla riscossione dei loro censi (v. LADURNER: op. cit. — PEDROTTI: op. cit. — SEMADENI: op. cit.). Dalla perg. del 1329 (copia in arch. di Poschiavo) si rileva che anche il vescovo di Como aveva un proprio gastaldo in Villa di Tirano: a lui dovevano esser versati i censi del vescovo. Probabilmente vi furono gastaldi anche di altri feudatari, e, in particolare dei Matsch (v. SEMADENI: op. cit.).

¹³⁾ Mutatis mutandis, li si potrebbe vedere come i fattori nelle moderne tenute.

¹⁴⁾ Il cibo, l'alloggio, pentole e arnesi per la cucina. Nelle albergariae rientra anche il diritto di avere un pescatore sempre a disposizione ed il diritto ai ferri di cavallo per raggiungere la valle (v. perg. del 1284).

¹⁵⁾ V. perg. del 1284.

¹⁶⁾ V. perg. dat. castello de Pedenale de Mazzo 24 nov. 1243, orig. arch. vesc. di Coira; v. molti doc. in arch. vesc. di Coira e in arch. di Poschiavo. V. anche le perg.

Venosta, del ceppo di Mazzo, avanti il 1300, e del ramo di Vervio Poschiavo poi: anch'essi legati ai prodotti della caccia e della pesca e dei pascoli e dei terreni coltivati; ¹⁷⁾ né si possono escludere albergariae connesse con l'esercizio di qualche pubblica funzione. ¹⁸⁾ Censi analoghi eran dovuti dalla comunità di Poschiavo al vescovo di Coira ¹⁹⁾ ed al vescovo di Como, ²⁰⁾ originariamente pagati in natura e poi, verso il 1380, commutati in denaro. ²¹⁾ Questa è la sorte toccata in quel periodo anche ai tributi dei Capitanei di Stazzona, ²²⁾ che eran di entità tanto considerevole ²³⁾ da far sospettare che non si trattasse di censi annuali, ma pluriennali. ²⁴⁾ Né vanno dimenticati i diritti dei Planta di Zoz ²⁵⁾

già cit. dat. Poschiavo 28 maggio 1200 — dat. Bormio 1201 — dat. Poschiavo 1213. Inoltre v. perg. dat. 15 ott. 1351 con cui l'avvocato di Matsch richiede al Podestà i tributi per gli anni 1349/1350, non ancora pagati.

¹⁷⁾ Le pecore e le trote, a cui accenna la perg. del 1284, anche se non pervennero ai Venosta per investitura curiense, furon sempre da loro riscosse, come attestano le ricevute nell'archivio di Poschiavo. (V. doc. dat. 1356, 1358 cit.).

¹⁸⁾ Un fondo di verità doveva pur esserci nel documento famoso del 1284: anche se il vescovo di Coira tentava, con esso, di concedere diritti non suoi, risulterebbe che Egidio Venosta presiedeva un placito (il che è molto dubbio: egli cercò certo di affermare la propria potenza alle spalle dei cugini, approfittando sia della tragedia toccata a Corrado, sia della catena di delitti che macchiò mani e nome degli avvocati; e se riuscì anche a presiedere il placito, certo si trattò di funzione esercitata per breve tempo). A nostro avviso è piuttosto il caso di pensare a funzioni meno elevate e non strettamente connesse con l'esercizio della giurisdizione in senso stretto: in ogni caso dovettero probabilmente spettargli le albergariae solite e il carico, in cibi, di una buona cavalcatura.

¹⁹⁾ Dall'antico registro della chiesa di Coira, dal 1290 al 1298, cit., si rileva che al vescovo erano dovuti 100 ferri di cavallo, 400 pesci, le pentole e le padelle necessarie per la cucina. Più tardi però il numero delle trote scese a 50, e in certi anni a 100 (v. le ricevute nell'archivio di Poschiavo e le annotazioni nell'arch. vesc. di Coira): forse una parte dei censi fu oggetto di una investitura in favore di un signore laico (probabilmente la famiglia Planta di Zoz). — Non è il caso di parlare dei censi toccati al vescovo col patto di Zoz e che, giuridicamente, poco o nulla interessano.

²⁰⁾ Ingentissimi erano i censi del vescovo di Como, in prodotti del suolo, della caccia e della pesca ecc.: ne possiamo ricostruire l'entità attraverso le ricevute esistenti nell'archivio di Poschiavo e attraverso gli atti con cui egli investì alcuni signori laici ed il Comune.

²¹⁾ Nel 1362 i tributi del vescovo di Como erano ancora pagati in natura (v. ric. in arch. di Poschiavo); nel 1380 sono invece già convertiti in 885 fiorini (v. doc. in arch. di Poschiavo; v. anche BESTA: Per una st. cit. — SEMADENI: op. cit.).

²²⁾ V. lodo dat. 15 settembre 1379 con cui le pretese dei Capitanei di Stazzona venivan convertite, da tributi in natura, in una rendita di 885 fiorini, ridotta poi a 800 fiorini (doc. in arch. di Poschiavo).

²³⁾ Dalla ricevuta rilasciata per il 1357 (orig. in arch. di Poschiavo) risulta che i Capitanei riceverono 24 some di domega, 12 di segala e 9 di fave.

²⁴⁾ BESTA: Per una st. di Posch. cit.

²⁵⁾ Ai Planta spettava un tributo annuo in pecore (v. le ricevute nell'arch. di Poschiavo) di cui non possiamo però determinare con esattezza il numero: si parla in certe ricevute di 200 ed anche di 400 capi, il che ci fa pensare che il pagamento si riferisse a più annualità. Riscuotevano ancora il censo in natura nel 1367 e nel 1378; mancano i documenti per stabilire se ci fu una conversione in denaro. (V. PLANTA: op. cit.).

e degli Olgiati, ²⁶⁾ che pare avessero, verso la fine del XIV^o sec., anche un castello. ²⁷⁾ Non trascurabili sono poi i diritti del Comune, che andarono sempre più accrescendosi, a danno dei vecchi feudatari. ²⁸⁾ Da questa enumerazione, ²⁹⁾ si rileva subito come i censi poschiavini dovettero essere di diversa origine e di diversa natura, secondo il tempo in cui sorsero, i signori che ne dettero e ricevettero l'investitura, le funzioni che ad essi si ricollegano. Così, fra i diritti degli avvocati di Matsch, le *albergariae* con i diritti ai ferri di cavallo e le multe sono strettamente legati con l'esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto; e non rappresentano altro che il riflesso economico della avvocazia. Qualche dubbio può sorgere invece a proposito degli altri censi degli avvocati di Matsch: spettano alla nobile famiglia, in quanto titolare della avvocazia, oppure essi sono oggetto di una investitura a sè, costituendo forse il beneficio ³⁰⁾ di un altro feudo? I pochi documenti che ci restano ³¹⁾ e

²⁶⁾ Di origine tutt'altro che remota dovevano essere i diritti degli Olgiati, se essi ne ricevettero la investitura dal vescovo di Como nel 1381 (v. BESTA: Per una st. med. di Posch. cit.): sono certo meno interessanti per la nostra indagine.

²⁷⁾ V. BESTA: Per una st. di Posch. cit. — SEMADENI: op. cit. — OLGATI op. cit.

²⁸⁾ Nel 1329 il vescovo di Como, Benedetto degli Asinaghi, investì il Comune di Poschiavo di certe decime, pare dietro corrispettivo di un versamento annuo di ventun soldi imperiali, da pagarsi in Villa di Tirano al suo gastaldo (v. doc. in arch. di Poschiavo). Già prima, nel 1322, il Comune aveva ottenuto dai figli minorenni di Enrico de' Capitanei di Stazzona, il diritto ai tributi relativi ai prodotti del suolo, agnelli, trote ecc., dietro pagamento di 750 denari una tantum (v. doc. in arch. di Poschiavo. — BESTA: Per una st. cit. — OLGATI: op. cit.). Ma di diritti del Comune di Poschiavo, sia pure esercitati sotto la protezione dell'avvocato di Matsch, par già di cogliere qualche eco nei più volte citati documenti dat. 28 maggio 1200; dat. 27 giugno 1201; e soprattutto dat. 27 settembre 1213. Ancora nel 1338 però (salvo qualche breve parentesi determinata da ragioni politiche e non giuridiche), il Podestà di Poschiavo era nominato dall'avvocato di Matsch. (V. doc. in arch. di Poschiavo e in arch. vesc. di Coira). Solo col patto di Zoz del 1408, si riuscì a strappare all'avvocato di Matsch quello che nè i vescovi, nè lo stesso Comune di Como eran riusciti ad ottenere.

²⁹⁾ Che sulla base dei documenti, ha voluto essere il più possibile esatta, senza certo la pretesa di poter offrire un quadro completissimo dei diritti poschiavini, per il semplice motivo che molte pergamene interessanti sono andate perdute.

³⁰⁾ Ossia l'elemento economico dell'istituto feudale, che avrebbe dovuto costituire la ricompensa per la funzione esercitata dall'investito. (V. ROTH: *Geschichte des Beneficialwesens*, Erlangen 1854. — WAITZ: *Die Anfrage des Lebenswesens*, in *Hist. Zeitschr.* XIII, 1865. — MITTEIS: op. cit. — BRUNNER: *Deutsche Rechtsgeschichte*, München/Leipzig 1928).

³¹⁾ V. i doc. già cit. ed in particolare la perg. dat. Castello de Pedenale di Mazzo, 24 nov. 1243, orig. in arch. vesc. di Coira, in cui si legge, a proposito dei diritti ceduti in pegno da Artuico di Matsch a Corrado e Gabardo Venosta e da questi restituiti regolarmente « nominatiue de toto illo feudo omnium illarum terrarum et aduocatarum et gastaldiarum et honorum et districtorum et condicionum et cazarum et piscariarum et metallorum e uasallorum et generaliter omnium rerum pertinencium et spectantium et que pertinere et spectare possent in toto territorio de Burmio et de Posclauio, in montibus et in planis et in episcopatu Cumano et Brixie.... ». Non si riesce a comprendere però con precisione, se ciascuno dei diritti menzionati avesse un significato proprio, oppure se si trattasse solo dei due istituti della avvocazia e della gastaldia (nominati al plurale poiché il documento non si riferisce solo a Poschiavo), di cui tutti gli onori e la *districtio* ecc. dovrebbero costituire il contenuto.

le considerazioni che si possono trarre da istituti analoghi, ³²⁾ ci inducono a considerare separatamente i diritti relativi alle miniere, e quelli invece relativi ai terreni coltivati, alla caccia, pesca ecc. Le miniere infatti sono sempre oggetto di censi concessi dall'imperatore ³³⁾ per funzioni di alta dignità: ³⁴⁾ siamo così ricondotti alla avvocazia e non ci pare errata la ipotesi secondo cui questi censi relativi alle miniere si debbano considerare come beneficio della stessa avvocazia. Con altrettanto fondamento, però, non potremmo riscontrare una simile natura negli altri tributi riscossi dagli avvocati di Matsch: ci mancano i documenti relativi alla investitura e non possiamo stabilire con precisione nè quando, nè da chi, nè perché essi furono concessi agli avvocati; si tratta però di diritti che potevano già riguardarsi come ben consolidati ed indiscutibili, agli inizi del XIII^o sec.: ³⁵⁾ potrebbero esser sorti al più tardi nel XII^o sec., ma anche nell'XI^o e prima. Forse in essi si identifica quel nucleo di diritti che i Matsch ebbero dal vescovo di Coira e per cui questi vantò poi tante pretese di soggezione degli avvocati nei tempi più recenti (XIV^o sec.), cercando nel contempo di strappare alla nobile famiglia anche quei diritti che certo non erano di origine curiense. ³⁶⁾ In ogni modo non si ravvisa con chiarezza a quale officium corrispondesse un tal beneficium: forse all'eribanno ³⁷⁾ o a qualche dazio, od altro tributo indiretto; ³⁸⁾ è certo

³²⁾ V. documenti: dat. Burgusio, 5 giugno 1288 in arch. di S. Lucio; dat. Fürstenburg 18 ottobre 1310, orig. nell'arch. capitolare del duomo di Coira; dat. Schluderns 8 febr. 1347, orig. in arch. vesc. di Coira; dat. Fürstenburg 24 luglio 1310, orig. in arch. vesc. di Coira; dat. 23 maggio 1332, copia in arch. di Corte e Stato di Vienna; dat. Werdenberg 25 febbraio 1360, orig. in arch. vesc. di Coira; dat. Mantova 6 giugno 1368 copia in arch. vesc. di Coira; dat. Fürstenburg 13 maggio 1374 in arch. vesc. di Coira. V. anche la perg. dat. castello Tirolo 1^o nov. 1317, copia in arch. di Corte e Stato di Vienna e i documenti relativi alle saline nell'arch. vesc. di Salisburgo.

³³⁾ Il nostro pensiero corre alle gastaldie imperiali che fiorirono in Italia alla fine del IX^o sec. e le cui tracce divennero però sempre più rare ed incerte. (V. MURATORI: *Antiquitates* cit. II, 205; appare il fedele gastaldo imperiale Giovanni. — Cod. Lang. cit. 334, nell'885 « Martinus gastaldus domine Ingelberte imperatricis »).

³⁴⁾ V. SOLMI: *St. del dir. it. cit.*; DARMSSTÄDTER: *Das Reichsgut im Lombardei u. Piemont. Strassburg 1896.* — LEICHT: *Studio sulla proprietà fondiaria nel medioevo 4, Padova 1307.* — Le miniere sono considerate e classificate come oggetto delle più importanti concessioni sovrane, al pari della zecca.

³⁵⁾ V. i doc. del 1200, 1201, 1213 cit.

³⁶⁾ Abbiamo già avuto modo di citare la perg. dat. Burgusio 20 gennaio 1367, in arch. vesc. di Coira.

³⁷⁾ Che il vescovo avesse il diritto di far leve militari e di muover guerre, e che questo diritto fosse stato da lui concesso all'avvocato di Matsch, entro certi limiti, parrebbe di ravvisarlo nello scalpore da lui sollevato, quando il v. Matsch perse nel XIV^o sec. la famosa guerra iniziata senza il consenso vescovile, e nelle rappresaglie prese di conseguenza dal vescovo contro l'avvocato. Ma il vescovo sarà veramente stato forte di un simile diritto, oppure avrà cercato di usurparlo? Secondo i patti di pace fra Como e Coira e fra Como e l'avvocato di Matsch, rispettivamente del 1219 e del 1220 (v. perg. già cit.) parrebbe più fondata la seconda ipotesi. Pare comunque accertato che, di origine sovrana o di origine curiense, l'eribanno fosse dell'avvocato di Matsch.

³⁸⁾ Il fatto che gli Statuti di Como del 1211 limitassero l'esazione dei dazi al termine di Piatta Mala, fa senz'altro supporre che tali tributi per la val di Poschiavo

però che gran parte di tali diritti si debbono inquadrare nelle *precariae*,³⁹⁾ conseguenti ad una concessione di terre fiscali, fatta dall'imperatore, o dal re, od anche dal vescovo di Coira⁴⁰⁾ ai Matsch, e da questi, a loro volta, date alla comunità di Poschiavo. Si è più volte, ed autorevolmente, osservato che *officium* e *ministerium*, in Italia, non sempre sono necessariamente legati a un *beneficium* inteso in senso strettamente patrimoniale, almeno per quanto concerne l'esercizio di funzioni sovrane:⁴¹⁾ questo aiuta a comprendere meglio anche certi aspetti della situazione poschiavina. — All'esercizio di pubbliche funzioni dovevano senz'altro esser ricollegati, in parte, i censi degli Amazia de' Venosta italiani: escluso senz'altro che fossero di origine curiense⁴²⁾ o di origine imperiale,⁴³⁾ essi pervennero alla nobile famiglia attraverso il vescovo di Como. È però difficile stabilire, alla luce dei documenti, quale fosse la natura delle funzioni disimpegnate:⁴⁴⁾ esclusa una attività giurisdizionale in senso stretto, ossia giudiziaria,⁴⁵⁾ anche se intesa nell'ambito di una immunità più o meno lata, concessa dall'imperatore al vescovo,⁴⁶⁾ è piuttosto il caso di ravvisare i poteri degli Amazia italiani nella riscossione di quelli che furono gli *jura fisci*, toccati al vescovo di Como. Una parte però dei censi, ci riconduce senz'altro al concetto di *precariae* ed eventualmente ad una generica *districtio*, senza che sia necessario pensare a ben deter-

fossero dell'avvocato di Matsch o del vescovo di Coira e, sulla scorta dei documenti (v. i due trattati di pace del 1219 e 1220 cit.) piuttosto del primo che del secondo.

³⁹⁾ V. su questo interessante argomento: BESTA: *St. del diritto it.* II^o cit. — KOWALESKI: *Die ekonomische Entwicklung Europas*, Berlin 1901. — HARTMANN: *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha 1904. — BRUNNER: *op. cit.* — MITTEIS: *op. cit.* — PRAUSNITZ: *op. cit.* — oltre agli autori già citati sull'argomento nel precedente capitolo.

⁴⁰⁾ Alla luce dei documenti che si riferiscono ad istituti analoghi, si sarebbe piuttosto portati a vedere questi tributi come l'oggetto di concessioni del vescovo, almeno per quella parte di essi che si inquadra decisamente nelle *precariae*.

⁴¹⁾ V. BESTA: *St. del dir. it.* cit. II^o. — KOWALESKI: *op. cit.* — HARTMANN: *op. cit.*

⁴²⁾ Anche se il vescovo di Coira cercò di attribuirsi la disponibilità.

⁴³⁾ V. Titolo I^o, capo II^o.

⁴⁴⁾ Purtroppo gli stessi vescovi ed i signori laici, coscientemente e volontariamente, hanno confuso la situazione nella speranza di poter pescare nel torbido a loro vantaggio, e strappare un qualche diritto nuovo ai legittimi titolari.

⁴⁵⁾ Come invece vorrebbe far credere il vescovo di Coira. Non si può escludere però che, in qualche periodo, breve comunque, i Venosta italiani, sian riusciti a presiedere, sia pure illegittimamente, un placito.

⁴⁶⁾ L'amministrazione della giustizia infatti era strettamente nelle mani degli avvocati di Matsch, gelosi custodi delle loro prerogative. Inoltre occorre tener presente che la immunità in Italia (diversa dovette essere la situazione in Germania, se si deve accogliere la teoria secondo cui i nobili tedeschi avevano un innato ed antico potere di giudicare. V. MITTEIS: *Staat d. hohen Mittelalters* cit.) raggiunse difficilmente una piena giurisdizione. (V. SALVIOLI: *Storia delle immunità, delle signorie e delle giustizie in Italia*, Modena 1889. — PROST: *La justice privée et l'immunité*, Paris 1886. — HERMANN: *Ueber die Entwicklung des altdeutschen Schöffengerichts*, Breslau 1881. E soprattutto i più recenti: BESTA: *St. del dir. it.* II^o cit. e MOR: *L'età feudale* cit.): La *jurisdictio* seguì la *districtio* sulla base della signoria fondiaria solo verso il XIII^o sec., salvo casi eccezionali; alle origini di una tale evoluzione stanno fattori piuttosto politici che giuridici.

minate funzioni pubbliche o, quanto meno, specificatamente a taluna di quelle funzioni che i giuristi definiscono: private nell'interno dell'immunità. ⁴⁷⁾ Non molto dissimile doveva essere il contenuto dei diritti dei Planta; di origine però sicuramente curiense e non molto antica, ⁴⁸⁾ si possono inquadrare nel periodo di tempo noto per il diverso significato assunto dalla parola feudo: ⁴⁹⁾ in Italia essa non indicava più solo l'istituto giuridico pubblico, ma anche la semplice ricompensa, spesso in denaro, per l'esercizio di una funzione non sempre feudale. ⁵⁰⁾ Ben altre tracce dei poteri dei Planta si trovano in Engadina, ⁵¹⁾ anche se non tutti i censi della nobile famiglia corrispondevano all'esercizio di una funzione pubblica di origine sovrana. Più interessanti potrebbero invece apparire i tributi che i vescovi di Como e di Coira trattennero per sé: mentre ai diritti della Cà di Dio viene riconosciuta una origine indiscutibilmente feudale, ⁵²⁾ a quelli della chiesa di S. Abbondio, si attribuirebbe anche un certo carattere sacramentale, ⁵³⁾ erratamente, a nostro avviso, poiché i tributi vennero riscossi da Como anche quando Poschiavo dipendeva spiritualmente dal vescovo di Coira; senza contare che essi rivestono i caratteri delle *albergariae*, delle *mansiones* e delle *paratae*, propriamente prestate al funzionario nell'esercizio di una attività di origine sovrana. Quali fossero però con esattezza le funzioni esercitate da un vescovo e quali dall'altro, alla luce dei documenti, è difficile dire: esclusa l'amministrazione della giustizia, si devono senz'altro individuare

⁴⁷⁾ Ossia, pur rivestendo carattere pubblico, disimpegnate da ufficiali non eletti dal sovrano, ma scelti da un altro signore nell'ambito dei suoi poteri, per lo più entro una corte. (V. ESMEIN: *Quelque renseignements sur l'origine des juridictions privées*, Paris 1886. — GANSHOFF: *La jurisdiction du seigneur sur son vassal à l'époque carolingienne*, Bruxelles 1922).

⁴⁸⁾ V. doc. dat. Coira 14 luglio 1275, in arch. vesc. Coira; dat. Vicosoprano 15 marzo 1288, copia in arch. vesc. Coira; dat. Zoz 30 ott. 1291, orig. in arch. vesc. Coira; dat. Camogasco 19 ott. 1293, copia in arch. vesc. Coira; dat. Zoz 26 marzo 1296, orig. in arch. vesc. Coira; dat. Zoz 7 aprile 1296, copia in arch. vesc. Coira; dat. Fürstenburg 10 agosto 1326 copia in arch. vesc. di Coira. Da essi si rileva come i feudi dei Planta fossero tutti di origine curiense e come il legame con pubbliche funzioni fosse alquanto tenue, se si prescinde dalla investitura della cancelleria vescovile e di certe attività del ministero d'Engadina (v. perg. dat. 18 maggio 1244 orig. in arch. vesc. di Coira; dat. Coira 14 luglio 1275. orig. in arch. Coira; dat. Celerina 20 dic. 1313, copia in arch. vesc. di Coira), che ovviamente nulla hanno a che fare con Poschiavo. Nessun interesse per le nostre ricerche può avere la concessione fatta ai Planta da Enrico di Boemia conte del Tirolo (perg. dat. Castello Tirolo 10 nov. 1317 cit.), e su cui si potrebbe formulare più di una eccezione.

⁴⁹⁾ Fine del XIII^o e XIV^o sec.

⁵⁰⁾ Ad es. la ricompensa del Podestà di Genova per la sua attività, nel XIII^o sec. è indicata col nome di « *feudum* ». (V. *Annales Januenses e Liber Jurium Reipub. Gen.*). V. BESTA: *St. del dir. it. cit.* II^o.

⁵¹⁾ V., oltre alle pergamene citate, i molti doc. nell'arch. vesc. di Coira e PLANTA: op. cit.

⁵²⁾ Essi vengono infatti ricollegati alla famosa investitura feudale della val Poschiavo al vescovo di Coira, investitura che è riconosciuta da tutti gli storici, come già abbiamo visto, sebbene manchino completamente i documenti relativi.

⁵³⁾ V. BESTA: *Per una st. cit.* — SEMADENI: op. cit.

in quegli jura fiscali che vanno dall'esazione di tributi sulla mercatura, ⁵⁴⁾ all'eribanno ⁵⁵⁾ e ad una generica districtio, di cui per noi è pressoché impossibile stabilire il grado di estensione, ma che certo doveva esser collegata a quella signoria fondiaria, di cui ci rimangono i più tangibili segni nell'esazione dei tributi in prodotti del suolo, della caccia e della pesca. Sicuramente da Como ebbero origine i diritti dei Capitanei di Stazzona, anche se la nobile famiglia potè vantare in altri luoghi, feudi imperiali ⁵⁶⁾ e, dalle vicende politiche, fu in un certo periodo molto avvicinata a Coira.

Non risulta che i Capitanei svolgessero funzioni, se non giudiziarie, quanto meno amministrative: i loro diritti hanno un contenuto prettamente patrimoniale e vanno senz'altro classificati fra le precariae, senza che vi sia la possibilità di ravvisare un onere relativo alle fortificazioni: torri e castelli dei Capitanei in Valtellina nulla hanno a che fare con i diritti poschiavini. Un tale impegno parrebbe invece legato ai censi degli Olgiati, che certamente derivano da Como, come attestano le investiture: anche se la nobile famiglia ebbe un castello, e non una sola casa merlata, occorre però osservare che all'epoca in cui si affermano i suoi diritti, l'ordinamento feudale e l'esercizio delle pubbliche funzioni è già molto scosso così che al fatto non si può connettere tutta quella importanza che, in altre epoche, avrebbe meritato. ⁵⁷⁾ Men che meno si può considerare fondata l'ipotesi secondo cui i censi fossero il beneficio di un tale ufficio. ⁵⁸⁾ Una posizione a sè occupano invece i censi toccati al Comune: ⁵⁹⁾ essi non sono altro che il contenuto, talvolta parziale, di diritti un tempo dei feudatari, passati poi alla comunità, sia perchè agli organi comunali è toccata la funzione che prima era del signore; ⁶⁰⁾ sia perchè lo stesso Comune ha provveduto a riscattarli per liberarsi dall'onere delle presta-

⁵⁴⁾ Anche se le Honorantiae Papiæ non ci parlano della val di Poschiavo, che è stata trascurata dalla maggior parte degli studiosi (v. ad es. SCHROD: *Rechtstrassen und Reichsverwaltung im Königsreich Italiens*, Stuttgart 1931. — GUETERBOCK: *Lukmanierstrasse u. die Passpolitik d. Staufer*, in *QU. u. Forsch. d. preuss. Inst. XI*, 1908) delle dogane alpine, anche se in Poschiavo non vi fu un mercato vero e proprio, tuttavia nel territorio si dovevan pure riscuotere dei tributi in occasione dello scambio ed anche solo del passaggio delle merci. Ci furono forse anche diritti relativi ai mulini, ai forni, alle beccherie ed osterie, (meno probabilmente esistettero torchi pubblici, poiché nella valle alpina, ad una certa altezza, mancano i vigneti e gli uliveti), ma nessun documento ci è giunto in proposito.

⁵⁵⁾ V. in proposito la nota n. 37.

⁵⁶⁾ V. BESTA: *I Capitanei Sondriesi*, Torino 1912.

⁵⁷⁾ V. COULIN: *Befestigungshoheit und Befestigungsrecht*, Leipzig 1911.

⁵⁸⁾ Tanto più che il diritto di fortificare era legato a quello di far leve militari: nè gli Olgiati, nè Como ebbero l'eribanno in val Poschiavo (v. la pace fra Como e l'avvocato di Matsch, doc. del 1220 cit.).

⁵⁹⁾ Prima ancora dei poteri del Comune di Poschiavo ci colpiscono quelli del Comune di Como nella valle: importanti furono le funzioni da questo esercitate, in vece dei feudatari a cui le aveva strappate (giunse persino il Comune di Como a nominare il Podestà di Poschiavo), ma di breve durata e legate piuttosto alle vicende politiche che a solide basi giuridiche. I continui dissidi non permisero loro di consolidarsi assumendo una stabile e netta fisionomia che ci permetta di identificarne la essenza giuridica.

zioni, trattenendo così presso di sé quale reddito che, altrimenti, sarebbe finito nelle casse dei feudatari. ⁶¹⁾ Mentre dunque i diritti feudali e pseudo-feudali che si presentano in Poschiavo nelle mani dei vescovi e dei signori laici vanno gradatamente perdendo, attraverso i secoli, tutto il loro significato pubblicistico, riducendo sempre più il loro contenuto a facoltà di natura meramente economica, i diritti del Comune invece assumono importanza sempre maggiore. Il passaggio però dei diritti dalle mani dei feudatari a quelle del Comune, determina un profondo mutamento nella loro essenza giuridica e nel loro significato originario: sta tramontando il vecchio stato feudale secondo cui tutti i diritti venivano dal sovrano, il territorio era di proprietà del sovrano e, solo colui che dal sovrano aveva ricevuto un'investitura, poteva esercitare funzioni pubbliche, eventualmente delegandone altri; la comunità diventa cosciente di se stessa e considera come ingerenze estranee quegli interventi ritenuti, fino a poco prima, sacri. È pressoché impossibile considerare con occhio esclusivamente giuridico i diritti del Comune, che possono essere vagliati solo in considerazione delle esigenze politiche; una figura si impone però alla nostra attenzione: l'avvocato di Matsch che, lungi dal mettersi in contrasto con la comunità, si erge a suo rappresentante e difensore. Forse in questo sta la recondita ragione per cui i suoi diritti resistettero più di quelli degli altri feudatari. In quel periodo che va dal X^o—XI^o sec. fino al patto di Zoz e che segna un progressivo decadimento delle funzioni feudali, la gastaldia di Poschiavo ci appare dunque come un complesso di diritti di preponderante contenuto patrimoniale, dalla origine e dalla natura diverse, legati talvolta all'esercizio di una pubblica funzione, sempre comunque ammantati da un certo carattere feudale o, quanto meno, pseudo-feudale. Nel XV^o sec. dalle loro larve sorgerà un ordinamento nuovo, precorritore dei tempi: le gloriose Tre Leghe.

⁶⁰⁾ Il Podestà di Poschiavo col patto di Zoz riuscì persino a strappare il potere di giudicare e quindi i censi che ad esso si riferivano. — Un simile fenomeno era avvenuto, molto prima che in Poschiavo, in Chiavenna, dove il Comune usurpò, con una certa veste di legittimità, tutti i poteri pubblici del Conte e, di conseguenza, le rendite che a lui spettavano: da qui le note contestazioni culminate alla dieta di Ulma, alla dieta di Costanza ed alla dieta di Bamberg (v. dipl. imp. di Federico I^o dat. Bamberg 23 aprile 1153). Ma nel XII^o sec. la potestà imperiale era ancora molto forte ed i signori che da essa traevano l'origine giuridica dei loro diritti, potevano dar molto filo da torcere ai Comuni ed alle loro rivendicazioni. Nel XIV^o sec. e, ancor più nel XV^o sec., il Comune, invece, non trovò più limite alla espansione dei propri poteri: tutto dipendeva da un modesto, se pur abile, gioco politico che gli permettesse una alleanza, sia pur breve ed effimera, con l'avversario del signore a cui si volevan strappare i diritti. Quel significato dovette avere l'appoggio dato dal Comune di Poschiavo al vescovo di Coira nella sua lotta, tutt'altro che fondata, contro gli altri feudatari e la adesione, forse troppo entusiastica, alle condizioni del patto di Zoz.

⁶¹⁾ Abbiamo già avuto modo di vedere la cessione dei diritti di un ramo dei Capitanei di Stazzona e del vescovo di Como.

APPENDICE

DOCUMENTO I^o

Lotaro I^o conferma al vescovo di Como, la chiesa battesimale di Poschiavo.

Data 3 gennaio 824.

Lotharius Aug. invictissimi Domini Imp. Hludovici filius.... Quia Leo.... ecclesiae Cumensis Episcopus.... detulit obtutibus nostris quondam.... confirmationem Domini et genitoris nostris Hludovici, in qua continebatur.... praeceptum piae recordationis avi nostri gloriosissimi Imperatoris etc.... Insuper in eadem continebatur auctoritate de altercatione, quae orta fuit inter Petrum eius predecessorem atque rectorem S. Cumensis ecclesie Episcopum et Waldonem S. Dionysii abbatem, qualiter idem ille.... Avus noster, pius ac gloriosus Imperator Carolus, de eadem intentione decreverat, videlicet de rebus, quas Waldo abbas eidem predicto Petro Episcopo quaesivit, quae erant sitae in Valle Tellina, in Ducatu Mediolanensi, ut sicut hactenus per confirmationes antecessorum Regum, easdem res, quas Cumensis ecclesia tenuerat, ita et in futurum per eius teneret confirmationem. Ipsae vero res erant ecclesiae baptismales, una in Amatia et altera in Burmis, tertia in Postclave, et monasteriolum S. Fidelis pertinens ad Episcopatum Cumensem etc. etc. Cujus petitioni.... assensum praebuimus juxta quod petiit, antedicta praecepta veterum Regnum nostro Imperiali praecepto confirmavimus etc.

Dat. III. Non. Januarii. Anno Christo propitio X. Imperii Dni. Hludovici piissimi Augusti Hlotarii filii ejus gloriosissimi Imperatoris II Ind. II. Anno 824. Actum compendio palatio regio.

DOCUMENTO II^o

L'imperatore Ottone I^o concede all'arciprete della chiesa di Coira, Vittore, i beni posti nella Rezia, e precisamente in val Venosta ed in Engadina, noti col nome di «terra mortuorum».

Dat. 8 luglio 967.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Otto diuina fauente clementia imperator augustus. Si fidelium nostrorum petitionibus aures serenitatis nostre inclinauerimus deuotiore eos ad famulatum nostrum non est nos efficere ambiguum. Qua propter nouerit omnium sancte dei ecclesie fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum uniuersitas, qualiter interuentu et consultu adelheide nostre dilictissime conjugis et imperii nostri consortis..... largimur uictori, fideli nostro et sancte euriensis ecclesie archipresbitero, pro immensa fidelitate et seruitio, quod semper circa nos exhibere non desistit, quandam terram que dicitur mortuorum et sine heredibus actenus regni nostri pertinentem et coniacentem in comitatu retie in uallibus uenuste et ignadine, et de nostro iure et dominio in eius ius et dominium transfundimus atque delegamus una cum terris, campis, uineis, pratis, pascuis, siluis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, saltibus, molendinis, montibus, uallibus, planitiebus cultis et incultis, mobilibus et immobilibus cum omnibus eorum pertinentiis adquisitis et acquirendis ut habeat, teneat firmiter, in perpetuumque possideat ipse sui que heredes, habeantque potestatem tenendi, donandi, uendendi, commutandi, alienandi seu pro anima iudicandi et quid quid eorum accreuerit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis autem huius precepti donationis seu concessionis frangere temptauerit atque uiolare inferre presumpserit sciat se compositurum auri optimi libras sexaginta, medietatem camere nostre et medietatem prefato victori archipresbitero suisque eredibus. Quos ut uerius credatur et firmiter obseruetur manu propria subter firmantes et anulo nostro in calce iussimus sigillari.

Signum domini Ottonis ***** serenissimi Imperatoris.

Ambrosius cancellarius ad uicem huberti episcopi et archicancellarii recognoui.

Data VIII. Julii Anno dominicae incarnationis DCCCC.... imperii uero domini ottonis piissimi cesaris VI. indict. X. Actum in comitatu lucense in uilla que uocatur Marila in Dei nomine feliciter amen.

DOCUMENTO III^o

Convenzione fra il vescovo Egeno di Coira e Gabardo di Tarasp.

Dat. 24 dicembre 1177.

Notum sit omnibus praesentibus et futuris Deum diligentibus de discordia, quae facta est inter dominum Egenonem Curiensis ecclesiae episcopum cum fidelibus suis, scilicet cum domino Udalrico de Taraspes, et domino Eginone de Mazia, ac ministeriales ecclesiae Curiensis, et inter dominus Gebhardum de Traspes et inter confoederationem eorum.

Dominus namque Udalricus de Traspes, secundum praeceptum Domini omnibus suis pro haereditate coelesti volens abrenunciare, sanctam Mariam Dei genitricem, et sanctam ecclesiam matrem sua haeredem sibi facere disposuit, talique tenore complevit. Nobiliores quosque ministerialium suorum cum omni posteritate suorum, et praediis eorum, et insuper partem castri, quod Traspes dicitur, cum omnibus appenditiis suis infra Clusam sitis haereditario iure ad eum pertinentibus S. Mariae ad Curiensem ecclesiam libere contradidit. Reliquos vero, scilicet humiliores, de familia sua, et quidquid habere visi sunt, ad coenobium S. Mariae, quod de patrimonio suo construxerat, dedit. Ex his quoque omnibus, ecclesiae Dei donaverat, quartam partem, quae vulgo falsitia dicitur, tam il hominibus quam in praediis, secundum ritum provinciae, praedicto Gebhardo filio fratris sui ex integro contradidit. Advocatiam vero montis S. Mariae huius cenobii consanguineo suo Eginoni de Mazes hoc tenore delegavit, ut advocatiam a persona, quae praefato loco praefuerit, ipse et quilibet successorum suorum suscipiat: curtem quoque unam ad Sculls sitam eidem advocato cum advocatia commendandam hac conditione ordinavit, ut hominibus loci ipsius nullam exactionem nec violentiam per se, nec per aliquam subvectam personam inferat, praeter quod sponte dare voluerint, aut propter aliquos excessus dare debuerit. Nihil etiam intra coenobium, nec in electione abbatis, nec in qualicumque re ordinare vel agere, nisi ab abbate vel monachis aliqua necessitate vocatus praesumat. Hospitationes tam apud ipsos, quam apud villicos eorum omnino interdictas esse sciat, nisi aliqua gravi necessitate semel in anno compulsus alio divertii non possit. Haec graviter ferens dominus Gebhardus, filius fratris domini Udalrici, videlicet advocatia et caeteris bonis patris sui se privatum, nec iis, quae a patre suo voluntarie ei oblata fuerant, contentus, omnibus, quae patris sui ecclesiis Dei donaverat, dominari temptabat. Unde contigit, ut partem castri, quod Traspes dicitur, quae ad Curiensem pertinebat ecclesiam, homines ipsius invaderent et militibus episcopi captis, et pessime occisis, castrum ditioni eorum subdiderunt. Quibus compertis dominus Eginonem episcopum Curiensis, et praefatus Udalricus, et dominus Eginonem advocatus cum ministerialibus Curiensis ecclesiae castrum predictum obsiderunt, et tam nefarios praesumptores ad deditorem compulerunt, castrum recepto, et iusiurando, de quibus volebant, sumpto, ad propria reversi sunt. Dominus vero Eginonem Curiensis electus, sciens esse scriptum, quod beati sunt pedes pacem portantes, iniuriarum suarum immemor cum aliis sapientibus de reconciliatione eorum tractabat, eosque ad colloquium in domum suam, scilicet Monasterium, vocabat, sicque reconciliationis eorum ordo procedebat: primo dominus Gebhardus pro iniuria a militibus suis Curiensi ecclesiae illata domino suo episcopo satisfaciens, hac rationem gratiam suam ipsius obtinuit, partem scilicet castri, quod Traspes dicitur, et omne quod haereditario iure infra Clusam ad eum pertinebat, si absque haerede, de propria videlicet carne, moriretur, ad Curiensem ecclesiam donavit; insuper et praedium suum super Pontalt ad praesens in manus episcopi ad Curiensem ecclesiam dedit; cuius praedi alteram partem patris eius dominus Udalricus ad eandem ecclesiam iam pridem donaverat. Episcopus autem partem praedicti castri, et omnia infra Clusam sita, quae dominus Udalricus ad Curiensem ecclesiam dederat, ad confirmationem amicitiae, et ut patre suo adeo libentius reconciliaretur, domino Gebhardo in beneficium concessit. Haec de reconciliatione episcopi et domini Gebhardi dicta sufficiant. Nunc de amicitiae conventionem inter dominum Ulricum et dominum Egenonem de Matiis, et dominum Gebhardum dicendum est. Dominus itaque Ulricus praedium quoddam in Glurns situm domino Egnoni de Macis pro recipienda advocatia montis sanctae Mariae donavit, eoque domino Egnoni, filio fratris sui ea conditione, sicut ante domino Egnoni fideliter delegavit. Super haec et aliam curtim ad Stullis sitam, quam pater praedicti Gebhardi ad coenobium montis sanctae Mariae donaverat ad confirmationem amicitiae illi reddidit, et ut omnia, quae ipse de sua haereditate ecclesiae Dei ordinaverat, rata et inviolata existerent; quartam quoque partem plenarie omnium praedictorum, quae ecclesiae ordinaverat; quae ipse dum viveret, retinere debuerat, ad praesens illi dimisit; quae quarta pars ei nominata, et ab ipso locudata, ac benigne suscepta est. Adhuc etiam omnia praedia

militibus beneficiata, praeter illa, quae domino Egnoni dederat, et praeter duo beneficia, scilicet domini Hilteboldi in Hiltolvingen situm, et domini Sibandi de Selbinis, ex integro illi tradidit; et omnes homines suos nobiles et domini Sibandi de Selbinis, ex integro illi tradidit; et omnes homines suos nobiles et ignobiles, infra Telles degentes sub praesenti potestati eius donavit. Et de Curiensi ecclesia tria beneficia unum in Curunes, et aliud in Scharles, et tertium in Samadenus, quod retinet Marquardus de Digisen (sic); haes omnia causa dilectionis illi donavit, ac dimisit. Insuper et beneficium, quod in Cumana ecclesia visus est habere, illi reliquit, et ubicunque posset, absque dispendio rerum suarum, illi se profuturum promisit. Et contra dominus Gebhardus, assensum praebens omnibus, quae patruus suus, vel ipse pro amore sororum suarum, sanctis monialibus tradiderant, et, sacramento facto firmavit et ecclesiis Dei omnia perpetualiter et inviolabiliter conservanda digne stipulatione dimisit; praeter unum militem, nomine Sigibandum, non tamen episcopi nomine, ministerialium consensu, retinuit. Si vero contra haec, quod absit temerario ausu facere temptaverit, velin advocatiia montis S. Mariae contra privilegium quid fecerit, eiusdem ecclesiae cum curte careat, eamque dominus Eginus vel filius eius vel proximus haeres eius secundum datum privilegium possideat, et praedium suum in Vetanes situm, obtentu Curiensis episcopi, et ministerialium, et advocati eiusdem ecclesiae monachi montis S. Mariae libere possideant; et insuper CC. marcas curiensi episcopo, et quicunque fuerit, et domino Udalrico patruo suo, et domino Egnoni advocato, vel eius haeredi expendat, de quibus et fideiussores dedit, quorum ista sunt nomina: Albertus de Rotunde, Purchardus et Swigerus de Mals, Hezil de Sindes, Otho et Ulfinus de Muntelbane, Uldaricus de Malles, Chunradus de Tartsch, Mar. de Laute. Haec sunt in praesentia domini Egenonis Curiensis electi acta sunt anno MCLXXXIII. Testes praesentes adfuere dominus Henricus advocatus cum tribus filiis suis Egnone, Friderico, Chunrado. Ministeriales curiensis ecclesiae: Adelbertus de Rotunde, Purchardus, Swigerus de Burgus, Marquardus et Geberhardus de Fliez; Eginus, Fridericus, Hermannus, Sigfridus Restin; de ministris Gebezo de Slues, Hezil de Sindes, Eginus de Corzi etc. etc. et alii quam plures.

DOCUMENTO IV^o

Atto di assunzione da parte di Egano v. Matsch della avvocazia di Marienberg.

Dat. 5 febbraio 1192.

Dum cuncta, quae sub tempore fiunt, cum tempore labente defluere atque transire cogantur etc. Hinc est utique, quod ego Eginus de Matias tam praesentis quam futuri temporis Christi fidelibus praesenti scripto notum fieri cupio, quo tenore vel iure advocatiam montis S. Mariae suscepi.

Felicis itaque memoriae de Trapes Udalricus nomine, suae volens aedificationis utilitati et comoditati, utpote bonus fundatur prospicere, ne post eius discessum futuris advocatis, velut quibusdam moris est, praefatum monasterium libere liceret offendere, advocatiam eius una cum curte, quam specialiter ad hoc destinavit, a manu abbatis commendatam semper suscipi debere constituit; et hoc factum in praesentia Adelgotti quondam Curiensis episcopi auctoritatis suae scripto corroborari fecit, quatenus id perpetuo ratum permaneret. In processu vero temporis, cum se iam dictus Udalricus mundanae conversationi subtrahere disponderet, patri meo, quasi consanguineo dilecto sibi et fideli Eginoni de Matias, praefatam advocatiam in fide sua commisit, ipseque pater meus coram memorato episcopo, non opprimendo desiderio, sed defendendi, eam cum praefata curte suscepit, et iuramento confirmavit, quod infra claustrum septa, seu in electione abbatis, seu in aliis monasticis constitutionibus nullam penitus potestatem, nisi vocatus, haberet, et homines ad idem claustrum pertinentes nulla violentia vel exactione quae vulgo prego dicitur, opprimeret.

Postquam autem ad me patris mei haereditas pervenit, cognita veritate predicti fundatoris insitit, quia iustitia renuente non debui, contradicere pertinui. Unde praescripto iuramento praestito, quod videlicet ex litteris praetextati episcopi patrem meum fecisse didici, potius divinae remunerationis intuitu, quam gratia temporalis lucri, committenti mihi domino Friderico abbate, defensionis suae curam laboremque paterno ductus exemplo subii, et simul curtem ad hoc spectantem recepi. Quia vero advocatia haec saepe praenominata, quemadmodum praedictum est, ad me descendit, nulli successorum meorum ius aut potestatem, aliter post me eam suscipiendi vel habendi, dereliqui.

Huius rei testes sunt: Henricus et Albero de Wanga, Chunradus de Matias, Hezilo de Schengels, Burchardus de Malles. De Lautis: Marquardus cum Chunrado fratre Chunrado,

filio et alio Chunrado, Gotfridus, Eginus, Nanno, Chuno, De Glurns; Bertholdus, Heinricus, Eginus, Chunradus, De Burgus: Fridericus etc. De Monasterio: Wernherus etc. De Tubris; Gerungus. De Sluis: Fridericus etc.

Ego Eginus tradidi hanc chartam anno dominicae incarnationis MCXCII, imperii vero domini Heinrici anno secundo, indictione XI. die nonarum Februarium.

DOCUMENTO V^o

Atto di restituzione dei feudi dati da Artuico di Matsch a Gabardo e Corrado Venosta.

Dat. 24 novembre 1243.

Anno dom. incarn. milleximoducenteximoquadragesimotercio, die Veneris XXIII. mensis Novembris, indic. secunda, imperante domino nostro Federico Dei gratia Romanorum imperatore et Yrlm et Cicilie rege, anno imperii eius XXIII. Coram notariis et testibus infrascriptis, domini Gebardus et Conradus fratres, filii quondam dni. Gebardi de Venusta fecerunt finem et refutationem dno. Hartuicho aduocato de Amacia filio quondam dni. Egenonis de Amacia, nominatiue de toto illo feudo, omnium illarum terrarum et rerum territoriarum et aduocatarum et gastaldiarum et honorum et districtorum et condicionum et et cazarum et piscariciarum et metallorum et uassalorum, et generaliter omnium rerum pertinencium et spectantium et quae pertinere et spectare possent in toto territorio de Burm et de Pusclauio, in montibus et in planis et in episcopatu Cumanu et Brixie ipsis fratribus de prediscto feudo. Et in super dicti fratres facerunt finem et refutationem et rebus aliis omnibus de quibus ipse dom. Hartuichus predictos fratres per feudum inuestiuit. Et retro cesserunt, et dederunt omnia iura et omnes rationes ipsis fratribus competentis et competencia et quas competere possent ratione et occasione predicti dati et inuestiture. Et promiserunt obligando omnia sua bona pignore presentia et futura ipsi dom. Hartuichum per feudum et nomine feudi tantum pro suo dato et facto et non aliter. Item isti fratres dederunt parabolam et licentiam ipsi dno. Hartuicho ut sua auctoritate intret in corporale possessionem omnium predictarum rerum. Et interim donec intrauere, constituere se tenere et possidere nomine predicti dom. Hartuychi uolendo suo ministerio omnem possessionem in ipsum transfere. Et de ipsi possessione finem fecerunt in manibus eius. Absoluendo ipso domino Hartuicho ipsos dominos Gebhardum et Conradum a sacramento et uinculo fidelitatis, quo dicti dni. fratres tenebantur et eidem dno. Hartuicho fecerunt. Preterea ipse Hartuycus aduocatus coram infrascriptis testibus et notarii dedit et rededit istis dominis Gebardo et Conrado fratribus, libras septem centum sexaginta, impr. omni exceptione non numerate pecunie.

Et predicta fecit ipse dom. Hartuichus cum plures filios habeat ex legitimo matrimonio natos et suficeret ad implendam condicionem et aduentum condicionis si unum solum filium uel filiam haberet, secundum tenorem pacti inter eos celebrati. Item predicti fratres promiserunt obligando omnia sua bona piign. in ista fine et refutatione et pactum de nonpetendo et tocuis sui juris remissione, et omnibus istis stabunt et permanebunt omni tempore taciti et contempni suis dampnis et expensis sub pena et obligo tocuis dampni et interesse solempniter et promisi et in stipulatum deducti. Iterum dicti fratres promiserunt et conuenerunt, eidem dno. Hartuicho reddere omnia instrumenta inuestiturarum et conuentionum factarum super ipsis inuestituris feudorum cum omni eorum pignore et dampno et dispendio isti dom. Hartuychi, uel eius heredis, et interim sint et permaneant cassa et yrita et uana nullius ualoris nulliusque momenti. Quia sic inter eos conuenit. Acto in castro Pedenali de Macie. Predicti uero contrahentes hanc cartam fieri rogauerunt, ut supra legitu. Interfuerunt ibi testes dni.: Zoanus filius quondam dni. Alberti de Cloduno, Guillielmus filius qdm. de Tesalui de Crema, Leonardus filius qdm. dni. Bondiadei d'Ardeio omnes de Pergamo. Oto filius qdm. Alberti de Quadrio et Turco de Fontanela de Cumis. Godencius de Beccaria de Trixen. Guilleimus de Payxio de Uico de Cumis. Et per notarium Guillelmus Zitella de Brignano cui hanc cartam mecum tradidit de uoluntate contrahentium.

S. Tab. Ego Johannes notarius Segndriacius de loco Burmi, scriba isti domini Hartuichi hanc cartam una cum isto Gullielmo Zitella cui mecum eam tradidit et imbreuiauit tradidi et scripsi.

DOCUMENTO VI^o

L'Imperatore Enrico VII^o impegna la Valtellina all'avvocato Egano v. Matsch per servizi militari prestati.

Dat. 22 maggio 1313. (V. Titolo I^o—capo II^o sulla data)

Henricus Dei gratia Rom. Imperato sempre augustus, nobili uiro Egenoni aduocate de Amatia, fideli suo dilecto gratiam suam et omni bono. Cum sicut ex parte tua nobilis uir Wernherus comes de Homberg, dilectus fidelis noster super nobis exposuit, cum quadraginta uiris armatis de Alemania nobis et imperio in Lombardie partibus a festo purificationis beate uirginis transacto proxime cura seruieris et cum eisdem armatis uidelicet quadraginta uiris equus et armis decenter expeditis, usque ad annum completum a dicto festo purificationis computandum in Italia uel alibi ad beneplacitum nostrum sicut idem comes nobis tuo nomine promisit, nobis seruire debeas fideliter et constanter, tibi propter hoc quadragintas marcas argenti tenore presentium promittimus largiendas, et pro eisdem uallem terre Valteline, cum castro Trisiue, de lacu Cumarum usque ad districtus et territoria dicta Burmser per te et legitimos tuos heredes tenendum ed possidendum, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis usque tibi uel heredibus tuis predictis de prefata summa pecunie per nos uel successores nostros Imperatores uel Reges Romanorum, perceptis imperii in sortem minime computandis plenarie satisfiat harum serie duximus obligandum. Tibi nihilominus promittentes, quod quam primum nostram praesentiam accesserit, iuxta ordinationem hac arbitrium dicti Comitum, ultra prefatum summam pecunie, quam tibi daturam promissimus, pro huius modi seruitio facto et faciendo, per te ut premititur, tibi generosius respondere curabimus hac etiam de stipendiis que tibi et armatis tuis predictis pro tempore iuxta consuetudinem curie nostre rationabiliter debentur, tibi et ipsis satisfactionem debitam impendemus. Mandamus igitur uniuersis communitatibus et hominibus in dictis ualle et castro morantibus, firmiter per presentes quatenus obligatione predicta durante, tibi et heredibus tui predictis in omnibus nostro nomine humiliter pareant et intendant, ac de iuribus redditibus et obuentionibus ex eisdem integraliter respondere procuerent. Harum testimonio litterarum nostre maiestatis sigilli robore signatorum (sic!).

Dat. Pysis XI Kal. Junii. Regni nostri anno quinto. Imperi uero primo.